REGOLAMENTO (CEE) N. 1535/79 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1979

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, della voce 61.10 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio, del 12 giugno 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti di cui all'allegato C del regolamento stesso, entro il limite di un massimale comunitario, pari al 96 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati al suo allegato D esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno o l'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato D non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisati all'allegato C del regolamento stesso ; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, fatta eccezione per quelli elencati nel suo allegato E, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione ;

considerando che, per i guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 23,1 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 11,55 tonnellate ; che, alla data del 18 luglio 1979, le importazioni nella Comunità di guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 1195/79 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 27 luglio 1979, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di Hong Kong :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1979.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Membro della Commissione

(1) GU n. L 154 del 21. 6. 1979, pag. 1.